

Codice A1814A

D.D. 5 luglio 2017, n. 2111

Autorizzazione idraulica (PI 712 F. Bormida) per l'accesso all'alveo per interventi di manutenzione e ripristino delle opere di difesa spondale, di fondo alveo del Fiume Bormida, dell'impianto idroelettrico "Mulino di Bistagno" in comune di Bistagno (AL). Richiedente Mulino di Bistagno S.r.l.- Sanremo (IM).

In data 11/04/2017 la Ditta Mulino di Bistagno S.r.l., cod. fisc. 02402420067, con sede in C.so Garibaldi 126, 18038 Sanremo (IM), ha trasmesso gli elaborati relativi alla manutenzione da tenersi sulle opere di protezione di sponda sinistra e di fondo alveo, connesse all'opera di derivazione per un impianto idroelettrico "Mulino di Bistagno" del F. Bormida, in comune di Bistagno (AL).

Gli elaborati relativi alle sistemazioni in oggetto, sono costituiti n°2 tavole grafiche e da breve relazione, a firma dell' Ing. Fossati Francesco (ordine provincia Alessandria), dalle quali si evincono le opere di manutenzione alle scogliere di consolidamento spondale, nonché il riposizionamento della platea di dissipazione posta a protezione del fondo alveo in corrispondenza della traversa, e che presuppongono altresì l'accesso all'alveo mediante la creazione di una rampa in sponda sinistra a monte della traversa e l'utilizzo di una seconda esistente a valle dell'impianto, senza realizzazione di savanelle né deviazione delle acque né messa in secca dell'alveo.

A seguito di quanto inviato dal richiedente, valutato che l'accesso si rende necessario per il ripristino delle opere connesse all'impianto idroelettrico che risulta autorizzato dalla Provincia di Alessandria nel 2013, si ritiene che l'accesso all'alveo del F. Bormida per le manutenzioni, nel periodo di magra, possa risultare ammissibile nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

- a) la realizzazione della pista di monte dovrà avvenire con sole operazioni di lievi livellamenti e compattamento, senza creazioni di rilevati in alveo; la stessa dovrà essere prontamente rimossa al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;
- b) gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura sulla sponda, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo o in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
- c) è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo;
- d) è vietato il taglio della vegetazione e/o sradicamento delle ceppaie presenti in sponda.
- e) i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.
- f) non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto ed in difformità all'autorizzazione idraulica AIPO P.I. AL/3307.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Mulino di Bistagno S.r.l., cod. fisc.. 02402420067, con sede in Sanremo (IM) – ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- 5) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 3 (tre), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 9) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- 10) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale

terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'ar R. 61 dello Statuto e dell'ar R. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Alessandria

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Arch. Mauro FORNO